

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-2127 del 03/05/2019                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ITALMEC S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 96. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazioni meccaniche generali sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 96. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-2195 del 03/05/2019                                                                                                                                                                                                                                         |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                        |
| Dirigente adottante         | CARLA NIZZOLI                                                                                                                                                                                                                                                                |

Questo giorno tre MAGGIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ITALMEC S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 96. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazioni meccaniche generali sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 96.**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

#### **Visto:**

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 16/01/2019, acquisita al Prot. Com.le 1359 e da Arpae al PG/2019/9739 del 21/01/2019, da ITALMEC S.R.L. nella persona di Stefano Michelacci, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 96, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazioni meccaniche generali sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 96, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato atto** che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06 e s.m.i., come previsto dal comma 3 dello stesso art. 269, con Atto Prot. Com.le 2532 del 30/01/2019, acquisito al PG/2019/15939, il SUAP ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Savignano sul Rubicone, Azienda U.S.L. della Romagna, Arpa;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 15/02/2019 Prot. Com.le 3796, acquisita da Arpa al PG/2019/26820, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

**Considerato** che in data 09/03/2019 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 5712 e da Arpa al PG/2019/40424 del 13/03/2019;

**Dato atto** che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 9265 del 23/04/2019, acquisita al PG/2019/64861 del 23/04/2019, il Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato quanto segue: *"Vista la presentazione da parte della ditta in oggetto del documento "Verifica del rispetto dei limiti di legge ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 477/95 e L.R. n. 15/2001" allegato all'istanza (...) con la presente si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale documentazione."*;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 19/04/2019, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati:

*"(...) Visto che con nota P.G.N. 3140 del 07/02/19, acquisita al prot. di Arpa PG/2019/21787 del 11/02/19, il Comune di Savignano sul Rubicone - Settore Edilizia Privata e Ambiente ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:*

*"... Le norme del R.U.E. APPROVATO prevedono per l'area in oggetto:*

*- ZONA A13-1 TESSUTI SPECIALIZZATI PRODUTTIVI MANIFATTURIERI TERZIARI - normata dall'art. 4.9.1 delle NTA;*

*- ULTIMO TITOLO ABILITATIVO 1001CIL/2017;*

*Per quanto sopra rappresentato si ravvisa pertanto LA CONFORMITA' DELL'INTERVENTO con le N.T.A. del RUE attualmente vigente, riscontrando pertanto la conformità e la compatibilità urbanistico-edilizio dell'attività produttiva denominata "ITALMEC. srl", con sede in via Pietà' n. 96, a Savignano sul Rubicone";*

*(...) Vista la relazione tecnica PG/2019/49824 del 28/03/19 prodotta dal Servizio Territoriale Distretto di Cesena di Arpa, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;*

**Tenuto conto** che l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0081712/P del 29/03/2019, acquisita al protocollo di Arpa PG/2019/51203 del 29/03/19, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, di seguito riportate: *"In riscontro a indizione di Conferenza di Servizi del 30/01/2019, pervenuta con nota prot. n. 2019/0025966/A del 31/01/2019, dall'esame della documentazione prodotta e delle successive integrazioni, valutati i processi produttivi e le modalità di captazione, trattamento ed espulsione a tetto, si esprime Parere Favorevole alle emissioni in atmosfera per quanto riguarda gli aspetti di competenza, con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpa — Servizio Territoriale";*

**Atteso** che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione

dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate nell'allegato al presente rapporto istruttorio relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/06 e s.m.i.;

**Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce** determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...);

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ITALMEC S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ITALMEC S.R.L.** (C.F./P.IVA 03236860403) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 96, **per lo stabilimento di lavorazioni meccaniche generali sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 96.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse,

anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Carla Nizzoli

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con nota prot. 2532 del 30/01/2019 acquisita al protocollo PG/2019/15939 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Savignano sul Rubicone;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2019/14033 del 28/01/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Savignano sul Rubicone – Settore Edilizia Privata e Ambiente di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2019/32660 del 28/02/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Servizio Territoriale Distretto di Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota P.G.N. 3140 del 07/02/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/21787 del 11/02/19, il Comune di Savignano sul Rubicone - Settore Edilizia Privata e Ambiente ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

*“... Le norme del R.U.E. APPROVATO prevedono per l'area in oggetto:*

- *ZONA A13-1 TESSUTI SPECIALIZZATI PRODUTTIVI MANIFATTURIERI TERZIARI - normata dall'art. 4.9.1 delle NTA;*
- *ULTIMO TITOLO ABILITATIVO 1001CIL/2017;*

*Per quanto sopra rappresentato si ravvisa pertanto LA CONFORMITA' DELL'INTERVENTO con le N.T.A. del RUE attualmente vigente, riscontrando pertanto la conformità e la compatibilità urbanistico-edilizio dell'attività produttiva denominata "ITALMEC. srl", con sede in via Pietà' n. 96, a Savignano sul Rubicone”.*

Con nota PG/2019/49824 del 28/03/19 il Servizio Territoriale Distretto di Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

**EMISSIONE E1 – SALDATURA** - Gli inquinanti sono costituiti da polveri, cromo, nichel, manganese, piombo, rame ossidi azoto e monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento a:

a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che prevede valori di emissione pari a:

- 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;

- 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;

b) punto 4.13.20 *“Saldatura”* dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, tenuto conto del valore di portata adottato, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Il cromo (VI) e il nichel sono presenti nella classe II della Tabella A1 punto 1.1 *“Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche”* dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 g/h e 1 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate.

Il manganese, il piombo e il rame sono presenti nella classe III della tabella B punto 2. *“Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere”* dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/h e 5 mg/mc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate.

Il gestore ha fornito informazione da cui risultano non superate le soglie di rilevanza per cui non si fissano valori limite per tali inquinanti.

Per gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio si fa riferimento al punto 4.13.20 *“Saldatura”* dei Criteri CRIAER, che indica valori pari, rispettivamente, a 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc.

Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; rilevato che i consumi di filo per saldatura non sono superiori ai 40 Kg/mese, stabiliti al punto 5. *“Saldatura di oggetti o superfici metalliche”* del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, la Ditta è esonerata dall'effettuare i monitoraggi annuali, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione sopra indicati e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura, distinguendo tra filo inox e non inox.

**IMPIANTI TERMICI CIVILI** - E' presente un impianto, alimentato a metano, denominato E2 avente una potenza termica nominale pari a 250 kW . Tale impianto non ricade nel Titolo I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi e non è soggetto ad autorizzazione.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0081712/P del 29/03/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/51203 del 29/03/19, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, di seguito riportate: *“In riscontro a indizione di Conferenza di Servizi del 30/01/2019, pervenuta con nota prot. n. 2019/0025966/A del 31/01/2019, dall'esame della documentazione prodotta e delle successive integrazioni, valutati i processi produttivi e le modalità di captazione, trattamento ed espulsione a tetto, si esprime Parere Favorevole alle emissioni in atmosfera per quanto riguarda gli aspetti di competenza, con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale”*.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 16/01/2019 prot. n. 1359, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

### **EMISSIONE E2 – CALDAIA A CONDENSAZIONE (250 kW, a metano)**

relativa a impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tale non soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

#### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di saldatura sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

##### EMISSIONE N. E1 – BANCHI DI SALDATURA

|                 |        |       |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 20.000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 12,5   | m     |
| Durata          | 7      | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                  |    |        |
|--------------------------------------------------|----|--------|
| Polveri totali                                   | 10 | mg/Nmc |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 5  | mg/Nmc |
| Monossido di carbonio                            | 10 | mg/Nmc |

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpa.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aooxfc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpa.emr.it)) e al Comune di Savignano sul Rubicone la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aooxfc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Il monitoraggio periodico annuale per l'**emissione E1** è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 8., dei consumi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto). I consumi mensili di materiale di apporto per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 40**, per un totale annuo comunque non superiore a **45 kg** di filo per saldatura inox ed a **35 kg** di filo di saldatura non inox.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto) utilizzati negli impianti di cui alla emissione E1, come richiesto al precedente punto 7.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**